

STATUTO GITMO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita ai sensi della legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale del 6 Dicembre 2012 n. 42 un'associazione denominata "Gruppo italiano per il trapianto del midollo osseo, di cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare" in forma di acronimo "GITMO" con sede sociale in Genova.

Potranno essere istituite sedi secondarie e /o organizzative nel territorio italiano, con delibera del consiglio.

Art. 2

Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3

Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo lo sviluppo, il progresso tecnologico, e la registrazione dei trapianti di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, da qualunque fonte esse provengano nonché lo sviluppo della base biologica.

Lo scopo associativo riguarda gli aspetti educazionali, la ricerca clinica e di base, la standardizzazione delle procedure e il controllo di qualità verso medici, ricercatori ed infermieri all'interno dei diversi Programma Trapianto in tutto il territorio nazionale. Si propone pertanto di svolgere assistenza socio sanitaria procedendo tra l'altro a raccogliere e diffondere informazioni scientifiche, contribuendo alla promozione e conduzione di studi clinici, organizzando convegni, mantenendo rapporti con Università, Ministeri di riferimento, enti nazionali e internazionali caratterizzati da finalità simili, promuovere borse di studio o premi di ricerca.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste dal seguente articolo ad eccezione di quelle ad esse strumentali accessori o direttamente connesse e comunque in via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti della legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale del 6 Dicembre 2012 n. 42.

L'Associazione è autonoma ed indipendente e non può svolgere né partecipare ad attività imprenditoriali ad eccezione di quelle necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione continua.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre Istituzioni delle stesse professioni, specialità o discipline con il fine di conseguire una rappresentanza della stessa associazione estesa il più possibile sul territorio.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati.

L'Associazione si obbliga a pubblicare sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente, l'attività scientifica.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Contributi dei soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, Enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e

documentate attività o progetti;

- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società, persone fisiche, e compiere le operazioni finanziarie derivanti

Art. 5 **I soci**

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dall'assemblea in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Essi hanno l'obbligo di rispettare lo statuto, di impegnarsi a svolgere l'attività statutaria di non ricevere per essa compenso alcuno né dall'associazione né da terzi ai sensi della legge 7 Dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale del 6 Dicembre 2012 n. 42.

Possono essere soci – cosiddetti Soci Ordinari – tutti coloro che appartengono ad un Programma Trapianto GITMO siano essi medici, biologi, infermieri, esperti di statistica o soggetti che abbiano conseguito lauree brevi dell'area sanitaria e tutti coloro che possono essere interessati all'oggetto dell'attività dell'associazione. Ciascun Programma Trapianto come identificato al successivo art.14 deve svolgere regolare e documentabile attività trapiantologica di cellule staminali emopoietiche da almeno due anni, trasmettendo i propri casi ai Registri Nazionali, aggiornando la casistica ed accettando le regole generali del GITMO.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

I soci non in regola con il pagamento della quota non possono esercitare il diritto di voto.

I Soci Ordinari del GITMO hanno diritto a:

- partecipare agli studi GITMO
- Essere eleggibili quali Responsabili delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e come

Delegati Regionali così come definiti dal Regolamento interno

- Proporre candidati eleggibili alle cariche del Consiglio Direttivo.
- Partecipare con diritto di voto all'Assemblea generale
- Ricevere gli aggiornamenti e le informazioni riguardanti l'attività generale del gruppo.

Sono soci “Onorari” coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente GITMO e coloro la cui attività scientifica e politico-organizzativa in campo trapiantologico ed in particolare in ambito GITMO, sia riconosciuta, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo ratifica dell'Assemblea generale, particolarmente meritoria.

I soci Onorari non hanno diritto di voto.

La nomina di un nuovo socio dovrà avvenire mediante domanda convalidata da parte del direttore del Programma Trapianto di riferimento e di due soci garanti già iscritti al GITMO.

La domanda di ammissione a socio va presentata alla segreteria GITMO che ne verifica i criteri per l'ammissione. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote non sono trasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi del articolo 24 c.c. è deliberata dal Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea.

I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda per due anni consecutivi al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

Art. 6 **Gli organi associativi**

Gli organi associativi sono rappresentati da:

- l'Assemblea degli Associati
- l'Assemblea dei Delegati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- la Commissione UD
- la Commissione infermieristica
- le Delegazioni Regionali
- il Collegio dei Revisori se istituito per legge o per delibera assembleare

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, i componenti degli organi associativi non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I legali rappresentanti non possono svolgere attività imprenditoriale ad eccezione dell'attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina e svolgono la loro attività in forma autonoma e indipendente

Art. 7 **L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci ed è atta a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.

Le delibere sono adottate con la presenza dei tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.

Ciascun socio non potrà avere più di 5 deleghe.

Non possono votare i soci non in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea può tenersi anche in modalità telematica attraverso collegamenti in videoconferenza, call – conference o altra modalità secondo disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 **L'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai soci ordinari che ricoprono un ruolo istituzionale all'interno del programma trapianti (PT) ed in particolare sono soci delegati:

1. il Direttore PT
2. il responsabile per l'attività clinica,

3. il responsabile per l'attività di manipolazione cellulare,
4. il responsabile per l'attività di raccolta di CSE,
5. il responsabile per l'attività infermieristica,
6. il data manager.

E' facoltà di ogni Programma Trapianto eleggere tra i soci ordinari due ulteriori soci all'interno del PT di appartenenza delegati a partecipare e votare con scrutinio segreto in sede di Assemblea dei Delegati.

Il direttore di ogni PT deve comunicare alla segreteria nazionale per iscritto la lista dei soci delegati a rappresentare il PT almeno trenta giorni prima che si tenga ogni Assemblea dei Delegati. Tali liste saranno raccolte dalla segreteria nazionale in un'unica lista comprensiva di tutti i soci delegati che intervengono all'Assemblea dei Delegati ed essa costituisce la base per il calcolo delle maggioranze richieste per deliberare.

Se il Direttore PT non dà comunicazione dei soci delegati all'assemblea, essi non potranno votare. Non possono votare i soci delegati non in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea dei Delegati è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del consiglio direttivo
- alla nomina del collegio revisori
- all'ammissione di nuovi soci
- alla nomina del responsabile della Commissione UD
- alla nomina del responsabile della Commissione Infermieristica
- alla nomina dei Delegati Regionali
- alla fissazione delle linee generali di indirizzo scientifico e di indirizzo politico
- altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e del regolamento interno.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio delegato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci delegati presenti nella lista redatta dalla segreteria nazionale, in unica convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del collegio dei Revisori conferendo ad esso delega scritta.

Ciascun socio non potrà avere più di 5 deleghe.

Art. 9 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da tre ad undici membri scelti tra i soci ordinari in regola con la quota associativa e che non abbiano sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Esso si compone di

1 presidente,

3 responsabili per l'attività clinica (trial clinici, trapianto allogenico, complicanze trapiantologiche),

1 responsabile per l'attività di manipolazione cellulare,

1 responsabile per l'attività di raccolta di CSE,

1 responsabile per l'attività pediatrica,

1 responsabile infermiere,

1 responsabile per il registro IBMDR.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e sono rieleggibili per altri due anni dopo la prima elezione e potranno essere nuovamente candidati per la stessa carica solo dopo altri due anni dal termine del mandato.

Il socio che ha ricoperto funzione di presidente, per un intero mandato di due anni più due, non può ricandidarsi per la stessa carica e per quella di consigliere e resta all'interno del nuovo direttivo per un mandato di due anni in qualità di "Past President" senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo stesso potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente ha valore decisivo in caso di parità.

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare a richiesta ed accettazione del consiglio e comunque senza diritto di voto, i responsabili dei Registri Nazionali, il Segretario, i responsabili delle commissioni e dei gruppi di lavoro, ed il Past President.

E' facoltà del Consiglio Direttivo cooptare altri esperti/rappresentanti di altre associazioni e/o società scientifiche per consulenze occasionali senza che ciò comporti la variazione della composizione del consiglio.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione; con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad un o dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale accompagnato dalla relazione scientifica ed economica sull'attività dell'associazione.

Ha l'obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale il bilancio preventivo, consuntivo e gli incarichi retribuiti.

Stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione od esclusione dei soci (delibere queste ultime da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Delegati).

Il Consiglio svolge ruolo di Comitato Scientifico in quanto è responsabile della valutazione, del coordinamento, della conduzione e pubblicazione degli studi GITMO, della costituzione dei gruppi di lavoro e della nomina dei rispettivi responsabili, della diffusione delle comunicazioni e note informative nell'ambito del gruppo, dell'aggiornamento dei risultati GITMO della gestione dei registri, della convocazione ed organizzazione dell'assemblea generale, dei rapporti con le altre società scientifiche nazionali ed internazionali, dei rapporti con le compagnie farmaceutiche private interessate all'attività del GITMO, dei rapporti con gli organi politici istituzionali ed in generale delle linee politiche del gruppo secondo quanto ispirato e recepito dall'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio organizza territorialmente l'Associazione attraverso l'istituzione di delegazioni regionali con il compito di rendere presente l'Associazione sul territorio e mantenere pertanto un rapporto più

diretto ed immediato tra gli associati e l'Associazione proponendo i candidati regionali che saranno eletti dall'Assemblea dei Delegati.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni di esso ed, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Egli rimane in carica per due anni, può essere rieletto per altri due anni dopo la prima elezione (2+2) In caso di assenza o impedimento, il Presidente nomina il suo facente funzione tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il primo responsabile del GITMO e, di concerto con il Consiglio Direttivo, la sua funzione è applicare le indicazioni emerse dall'Assemblea dei Delegati, stabilire e fare rispettare le linee guida, essere interlocutore nei rapporti politici istituzionali, essere referente per i Programmi Trapianto in ogni questione e conflitto dovesse sollevarsi nell'ambito del Gruppo, gestire la raccolta e l'impiego dei fondi, promuovere e coordinare l'attività scientifica.

Articolo 11

La Commissione UD

La Commissione UD è una commissione permanente per il trapianto da donatore non-familiare e da cordone ombelicale. Coordinatore è un rappresentante di un Programma Trapianto con nomina del Consiglio Direttivo su designazione dall'Assemblea di tutti i Programmi Trapianto accreditati al trapianto UD; il Coordinatore rimane in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta consecutiva. La commissione svolge la sua attività anche mediante la commissione ristretta la cui composizione è definita dal regolamento interno.

Articolo 12

La Commissione Infermieristica

La Commissione Infermieristica è una commissione permanente per la promozione delle attività infermieristiche nei diversi ambiti del trapianto di cellule staminali emopoietiche. Coordinatore è un infermiere di un Programma Trapianto con nomina del Consiglio Direttivo su designazione dell'Assemblea dei Delegati infermieri; il Coordinatore rimane in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta consecutiva.

Articolo 13

Le Delegazioni Regionali

L'Associazione è organizzata territorialmente con delegazioni regionali nella persona di un socio, anche membro del consiglio direttivo, a cui il Consiglio Direttivo, ove e quando lo ritenga opportuno, delega alcune sue attribuzioni.

Il delegato regionale dura in carica quattro anni, presta l'attività gratuitamente, è rieleggibile, e, in

ogni caso, decade assieme al Consiglio Direttivo che gli ha conferito la delega.
Il Consiglio Direttivo con apposito regolamento stabilisce le modalità operative ed organizzative a cui le delegazioni locali dovranno attenersi nello svolgere l'attività loro affidata.

Articolo 14

I Programmi Trapianto GITMO

Si identifica come Programma Trapianto GITMO accreditato un Programma Trapianto che:

- risponde ai requisiti organizzativi e strutturali, di cui all'Accordo Stato Regioni (30.9.2003 e successive modifiche);
- comunica ufficialmente alla Segreteria GITMO l'organigramma di tutte le figure ufficiali di responsabilità che lo compongono ed i rispettivi nominativi.
- ha compilato l'autocertificazione e la domanda di ammissione;
- ha un Direttore unico di Programma che è Socio GITMO;
- svolge attività trapianto autologo e/o allogenico con i livelli minimi richiesti così come definiti nel regolamento interno;
- affida al GITMO la completa e diretta gestione dei rapporti con l'EBMT, il CNT il CNS e tutte le autorità regolatorie competenti nazionali ed internazionali.

I PT non in regola con l'attività di registrazione di aggiornamento annuale dei trapianti effettuati possono essere sospesi come Programma Trapianto GITMO su decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è permanente e svolge funzione di supporto al Presidente, di coordinamento nel contesto del Consiglio Direttivo, di comunicazione fra Consiglio Direttivo e Programmi Trapianto GITMO.

Articolo 16

Il Bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1° febbraio di ogni anno e si chiude al 31 gennaio dell'anno successivo. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata e/o semplificata, in ossequio alla normativa vigente. Eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve non utilizzati nel corso dell'esercizio verranno riportati all'esercizio successivo. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera con la maggioranza dei tre quarti degli Associati o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non

lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 18 **Collegio dei Revisori**

Ove sia obbligatorio per legge o nominato per delibera assembleare, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Articolo 19 **Norme applicabili**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla Legge del 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale del 24 dicembre 2004 n.30. e quelle comunque vigenti in materia.